

CAPITOLO QUARTO.

MONARCHIA E BARONAGGIO

1. Stato o Costituzione politica nella Sicilia del Settecento. — 2. Il baronaggio e la legislazione del Regno. — 3. Magistratura e baroni. — 4. Il fóro.

1. Abbiamo detto che gli autori delle suesposte dottrine circa le prerogative politiche del baronaggio in Sicilia furono in gran parte giureconsulti, i quali le adeguarono ad una situazione storica ch'era il risultato d'un continuo lavoro di più secoli. Senonché, sforniti di senso critico e di soda cultura storico-giuridica, questi giureconsulti non si chiesero se i loro principi convenivano ad un regime la cui essenza non aveva subito alterazione alcuna, oppure a tutte quelle ibride sovrastrutture legislative che l'avevano snaturato, a somiglianza di quelle posticce incrostazioni architettoniche che sogliono mortificare la linea di edifici artisticamente pregevoli.

Vera poi un altro fatto, che dava luogo a tanti equivoci. Una *Magna Charta*, che conservasse per iscritto la Costituzione del Regno, non esisteva: le cosiddette gaurentigie costituzionali erano contenute in *Costituzioni* di origine normanno-sveva e in *Capitoli* di origine aragonese; provenivano, insomma, da una lenta elaborazione legislativa di più secoli e in continua gestazione fino al 1812, anno che ne segnò la fine¹. Gran parte della sua vitalità essa doveva alla consuetudine. Niente di strano, dunque, in quello che scrisse un giurista siciliano del Seicento, Mario Muta, che raccolse e pubblicò i Capitoli del Regno fino

al 1474. Egli asseriva che questi potevano considerarsi a un tempo legge e contratto politico, non fosse altro per il continuo assenso che vi avevano tacitamente prestato tutti i Re di Sicilia¹. Ma, d'altra parte, non può tacersi come sotto il nome di Costituzione del Regno passavano le innumerevoli concessioni, fatte o molto spesso estorte ai sovrani dai baroni, ad altresì gl'infiniti abusi che, sorti dal fondo e di tra le pieghe di codeste concessioni², e alimentati nelle più varie maniere da tanti coefficienti, formavano nel Settecento una vera fungaia sul corpo dello Stato.

Orbene, impedire l'estirpazione di questi abusi, veniva interpretato come la difesa dell'integrità della Costituzione; imporre il rispetto d'una legge che fosse l'espressione di una giustizia suprema, valeva come se si volessero scuotere i cardini di un regime che aveva resistito all'urto di tanti secoli; ledere un privilegio particolare cozzante con l'interesse generale, era ritenuto un attentato all'ordine costituito. Onde, segregata l'Isola dal mondo circostante, più dalla forza delle sue particolari istituzioni e consuetudini che non dal mare che la circonda³, vi si sviluppò meravigliosamente uno spirito di particolarismo, che sotto diverse forme protrasse la sua esistenza fin quasi ai nostri giorni: mancò il sentimento d'una legge suprema, superiore a tutti ed uguale per tutti; non si seppe concepire un vantaggio universale, diverso e sovrastante gl'interessi individuali; non si scorse la necessità che una forza preponderante residesse nell'autorità sociale, ma si ritenne che fosse effettivamente più forte colui che sapesse esserlo; e, per effetto di ciò, restarono confusi, come nel Medio Evo, i concetti

¹ La raccolta del MUTA è costituita da sei volumi (Palermo, 1603-1627). Nel primo volume: *Capitul. Regni Siciliae regis Jacobi Exposit. ecc.*, sta scritto, a proposito dei Capitoli di questo re: « Ultra quod vim legis obtinent, transierunt in vim contractus ». E a proposito della loro consuetudinaria approvazione: « Et millies fuerunt et sunt approbata per eosdem reges et proceres cum juramento ». Cfr. F. GUARDIGONE, *La Costituzione del 1812 in Sicilia*, in « Rivista d'Italia », 1892, p. 499.

² N. NICEFORO, *La Sicilia e la Costituzione del 1812*, in « Archivio storico siciliano », N. S., vol. XXXVIII (1913), p. 199.

³ T. NAVARRA-MASI, *La rivoluzione francese e la letteratura siciliana*, con prefazione di G. Gentile, (Noto, 1919), p. IX.

¹ GENUARDI, *Il Parlamento cit.*, p. 79.

di giustizia e di forza, e si vide in quest'ultima un' istituzione di diritto più che un mezzo di difesa¹.

Sostanzialmente non era tutto questo la negazione della funzione etica e giuridica dello Stato?

Certo, dei gravi effetti derivanti da codesto particolarismo erano ignari sia i sostenitori delle dottrine esaminate, sia gli stessi baroni. Quelli, circoscrivendo tutto il loro orizzonte alla Sicilia, associavano il favore dei potenti e la copia dei guadagni con un certo conservatorismo cocciuto e riluttante alla penetrazione di qualsiasi elemento innovatore. Questi, alieni dalle sottili teorie, badavano più alla sostanza che alla forma delle cose. Non potevano, per altro, non compiacersi di chi discettasse delle loro preminenze e ne sostenesse la legittimità e l'intangibilità. Ma, quanto a teorie, si mostravano meno intransigenti dei curiali, loro strenui patrocinatori. Ce ne dà un esempio il principe di Pantelleria nel 1784. Discostandosi dalle opinioni correnti, egli sosteneva che i baroni siciliani erano magistrati ereditari, subordinati al Tribunale della Gran Corte, senza per questo pronunciarsi circa i limiti delle loro attribuzioni nel reggimento del Regno. Senonché, dovendosi fare, per il bene pubblico, qualche rinuncia magari d'uno dei più insignificanti diritti feudali, egli si chiude nella sua intransigenza e addita altre vie ed altri mezzi².

Il resto della popolazione non contava. Vedremo come l'esperienza d'un triste passato, la forza dell'adattamento, l'insensibilità fisica e morale avessero creata in essa una mentalità refrattaria ad ogni modificazione, soprattutto per il preconcetto che dalle novità sarebbero inevitabilmente sorti fatali turbamenti.

Comunque, poiché nella Sicilia del secolo XVIII un ente giuridico, che si diceva Stato, pur esisteva, poiché esso era retto dalla monarchia dei Borboni e aveva nel centro ed alla

¹ L. FRANCHETTI, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, vol. I dell'opera di L. FRANCHETTI e S. SONNINO, *La Sicilia* (Firenze, [1925]), p. 43 e p. 89.

² F. REQUESENZ, PRINCIPE DI PANTELLERIA, *La popolazione di Sicilia sviluppata relativamente agli interessi di tutte le classi della Nazione nel 1784* (Palermo, 1784), p. 19 e p. 31.

periferia del paese organi destinati ad assolvere speciali funzioni, sarebbe opportuno chiedersi quali fossero la coscienza, la forza di conservazione, di resistenza e di sviluppo che questo Stato possedeva, e come perseguisse i fini inerenti al suo essere, vale a dire il bene pubblico. Precisare quanto si domanda, prima di passar ad osservare nel fatto ciò che in teoria abbiamo sentito asserire intorno al baronaggio, giova non solamente alla intelligenza del tema, ma contribuisce a porre in maggior rilievo la personalità del barone che dello Stato, come s'è visto, si considerava un fattore essenziale.

Che la presenza di dottrine intese a mettere sullo stesso piano baronaggio e potere regio comprovasse la debolezza di quest'ultimo, è stato posto da noi in evidenza. Ma il fatto più grave era che codeste dottrine, sostituendosi alla Costituzione, legavano le braccia al potere regio e lo sottoponevano all'arbitrio della feudalità e alla sottigliezza del fóro. La dominazione spagnola non seppe né volle modificare questa situazione, che non tornava certamente a suo decoro. Infatti, per non alienarsi l'animo dei baroni ch'erano i veri arbitri in sede tributaria, essa si attenne in Sicilia ad un sistema diverso da quello seguito nel Regno di Napoli. Quivi i viceré, da don Pietro di Toledo al marchese Del Carpio, abbassarono l'orgoglio e la potenza dei baroni e crearono un potere centrale alieno dalle transazioni e dai ripieghi anche di fronte ai Seggi della capitale, che, eredi dell'antico Parlamento, non più convocato dal 1642, si credevano delegati a rappresentare l'intera nazione. A raggiungere questo scopo tanti mezzi furono escogitati: la nobiltà feudale, avvilita per il severo trattamento verso alcuni suoi membri autorevoli, si scisse come corpo politico con i molteplici conflitti che vennero fomentati nel suo seno; si tenne poi come massima generale quella di « mutare ordini e costumi antichi, base alle antiche leggi, così che insensibilmente anche queste cadessero » e ne restasse colpita « la costituzione del baronaggio¹ ». Con tali metodi la Spagna resse fermamente il

¹ M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli descritto nel 1713 da P. M. Doria* (Napoli, 1899), p. 35.

Mezzogiorno d'Italia, e non solo superò crisi interne di non dubbia gravità, come la cosiddetta rivoluzione masanielliana, ma preparò nel paese quegli elementi, che poterono essere messi a profitto dalla Monarchia illuminata di Carlo e soprattutto di Ferdinando IV di Borbone.

Diversamente la Spagna agì in Sicilia. Essa era convinta che quel sistema del *divide et impera*, con cui amministrava i vari paesi¹, non poteva ad un tempo adoperarsi nel Napoletano e in Sicilia, che, pur sottoposti ad una stessa dominazione, avrebbero trovato nella geografia, e fors'anco nel ricordo dei loro tempi migliori, ottimi addentellati per congiungere i loro interessi: per la qual cosa conveniva meglio prevenire che reprimere dolorose evenienze.

Di guisa che il governo spagnolo usò di consueto maniere molto blande verso il baronaggio siciliano. Per non imperialirlo, non andò troppo per il sottile se l'istituto feudale giuridicamente aveva alterato il suo carattere originario, né investigò se i baroni si attenessero alle norme stabilite nell'amministrazione dei feudi; lungi, inoltre, dal misurarne le conseguenze, largheggiò nelle conferme di vecchie prerogative ed immunità, vere od abusive che fossero, e nella concessione di nuove; né, ove si fosse offerta l'opportunità, seppe pigliare severe misure contro baroni rei di gravi delitti. Si sviluppò quindi, una viva e vigorosa potenza centrifuga, che agiva contemporaneamente su tutti gli organi dello Stato, ed era naturale che il potere centrale ne restasse sovrachiato e che assai fiacchi si facessero i legami di esso con i poteri periferici. Onde, sotto certi rispetti, può dirsi che la presenza del Parlamento fu una fortuna, in quanto esso tentò incanalare quella potenza, tendente per vizio d'origine al disordine e alla guerra civile, in un organo costituzionale, che la trasformò in una potente forza politica.

¹ N. CORTESI, *Memorie di un generale della Repubblica e dell'Impero: Francesco Pignatelli, principe di Strongoli* (Bari, 1927), Introduzione, vol. I, p. 6 e p. 44.

Tutto questo non fu possibile nell'Italia meridionale, ove la debolezza delle vecchie assemblee feudali impedì al baronaggio di assurgere a potere dirigente, sostituendosi, con forme legali, a quello regio: esso si trovò perennemente diviso in fazioni agitate da perpetua lotta fra loro e, prive d'intima coerenza, in continuo processo di decomposizione e di ricomposizione. Facilmente, quindi, il governo spagnolo ridusse il baronaggio napoletano entro confini politicamente abbastanza angusti.

Certo, una volta che la potenza politica del baronaggio siciliano s'era così saldamente consolidata, la Monarchia dovette subirla. Si accreditò così l'opinione che principe e baroni fossero egualmente partecipi della sovranità nel Regno e che « i diritti feudali non discordassero da quelli demaniali »; e difatti abbiamo visto come la tesi della cosiddetta *concordia* fosse cara alla pubblicistica siciliana, che andò a caccia dei più sottili argomenti per sorreggerla e imporla. Ma, tutto sommato, si trattava di due cose, ch'era assurdo potessero procedere seriamente e durevolmente in armonia; che in uno stesso tempo coesistessero in Sicilia quello ch'era lo Stato, avente finalità proprie e generali ed incarnantisi nel sovrano, e quello che potrebbe essere considerato come un anti-Stato, materiato d'interessi individuali e particolaristici e impersonato nei baroni, rimasti per sempre ignari d'un perfetto reggimento costituzionale. L'accordo, piuttosto, era come una specie di *modus vivendi*, a cui la Monarchia si sentiva costretta a sottostare: e di questo suo atteggiamento passivo ci restano due preziose testimonianze.

Alla fine del Cinquecento, Scipione de Castro, descrivendo con molto acume le aspre difficoltà del governo di Sicilia a Marò Antonio Colonna, destinato come viceré nell'Isola, lo informava che avrebbe dovuto far uso di « molta destrezza » per non urtare la suscettibilità dei baroni. Attraverso il Parlamento essi disponevano d'una « gran forza per far travagliare il viceré », la cui inesperienza o l'eccessivo zelo pei diritti sovrani poteva essere fatale, come lo fu al malcapitato viceré Ugo di

Moncada. Gli suggeriva, perciò, di avere molto « tatto » e soprattutto di « guardarsi » dall'urtare, sia pure involontariamente, contro le costituzioni del Regno, di cui i baroni si mostravano custodi non meno vigili che delle loro immunità¹.

Altrettanto significative appaiono le istruzioni, che il conte d' Olivares dettò per i viceré di Sicilia e che possono riassumersi nella famosa massima: « Coi baroni siete tutto, senz'essi siete nulla! »²; ovvero l'altra, che, ancora nel secolo XVIII, si era soliti ripetere ai viceré, ricordando com'essa fosse frutto di lunga esperienza: « Lasciar correre, non intrigarsi! »³. Ed in verità a tali sentenze i viceré si atténnero fedelmente, poiché per oltre due secoli essi governarono l'Isola con criteri alieni da novità e grettamente tradizionali.

Ma quando, sul declinare del Settecento, lo Stato venne all'improvviso scosso dal suo torpore, esso dovette subito constatare quanto fossero rilassati i suoi organi e inefficaci i suoi poteri. Glielo comprovavano ad usura le condizioni dell'amministrazione giudiziaria, che fra le funzioni dello Stato, oltre ad essere la più delicata, è quella che meglio ne attesta la forza, il decoro e il prestigio.

2. Anzitutto, quanto al patrimonio legislativo, c'era da smarrisirsi. Tutte le dominazioni, dalla romana all'austriaca, avevano lasciato in Sicilia leggi che, per non essere state mai abrogate, connesse e ridotte a un Codice sistematico, continuavano a vivere e ad essere contemporaneamente applicate. Onde, prese nell'insieme, queste leggi davano l'impressione d'un ginepraio inestricabile, e considerate ad una ad una, si contraddicevano e si elidevano a vicenda. S' intende come tutto finisse a dispetto della giustizia, il cui senso invano si sarebbe cercato nei tribu-

¹ S. DE CASTRO, *Gli avvertimenti al Signor Marc'Antonio Colonna, quando andò Viceré di Sicilia*, in « Tesoro politico » (Milano, 1601), p. 460 e p. 474. Cfr. C. GIARDINA, *La vita e l'opera politica di Scipione di Castro*, estr. dagli « Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo », XVI (1931).

² A. FRANCHETTI, *Storia d'Italia dal 1783 al 1799* (Milano, s. a.), p. 9; CALISSE, *op. cit.*, p. 91.

³ V. GRAZIADEI, *Pasquino in Sicilia nel 600 e nel 700*, in « Archivio storico siciliano », N. S., vol. XXXII (1907), p. 191.

nali oppure nella società, che si trovava senza leggi adeguate ai suoi bisogni e capaci di tutelarla¹.

Peggio, se consideriamo i prodotti del pensiero giuridico, di cui abbiamo avuto qualche saggio riferendo le interpretazioni e i commenti ai capitoli *Volentes* e *Si aliquem*. Questo pensiero non riuscì a toccare grandi altezze né per forza di respiro, né per larghezza e profondità d' indagini esegetiche e comparative; e non poteva toccarle, dato ch'esso ebbe scarsa familiarità col diritto romano, ignorò completamente i lavori esegetici del secolo XVI e non andò oltre un gretto studio dei testi legislativi locali². D'altra parte, si rinchiuso in sé stesso e si credette così perfetto, da poter ripudiare ogni influsso forestiero, di modo che fallirono sempre i tentativi di coloro che, ispirandosi, per esempio, alla legislazione napoletana, avrebbero voluto un'interpretazione più coerente agli interessi dello Stato dei capitoli *Volentes* e *Si aliquem*. Tanto vero che, quando nel 1788 venne pubblicata una prammatica circa l'esatta interpretazione del primo degli accennati Capitoli, quello spirito di esclusivismo giuridico accese anche uomini d'ingegno eletto e libero, come Rosario Gregorio³, — e, sotto altre forme, esso s'è fatto sentire anche in tempi recenti a proposito di questioni concernenti titoli nobiliari⁴.

Indubbiamente tali manchevolezze contribuirono ad accentuare il colore antifiscale della giurisprudenza siciliana, e perciò non fa meraviglia se in mezzo ad una coorte di giureconsulti, che ci hanno lasciato un'ingente mole di commentari ai capitoli e alle prammatiche del Regno e di allegazioni forensi, non se ne incontri uno che mostri minor zelo per le prerogative baronali, piuttosto che per le sorti della giustizia e delle persone prive di privilegi. Bisogna giungere alla prima metà del

¹ Scritti di FRANCESCO PAOLO DI BLASI, giureconsulto del sec. XVIII. Preceduti da uno studio critico di F. Guardione (Palermo, 1905), p. XLVII.

² G. SALVIOLI, *Storia del Diritto cit.*, pp. 188-189.

³ GREGORIO, *op. cit.*, p. 609 e p. 655. Cfr. L. GENUARDI, *Sulla falsa interpretazione data al capitolo « Si aliquem » di re Giacomo nella seconda metà del secolo XVIII*, in « Circolo Giuridico », vol. I.

⁴ A. MONROY, PRINCIPE DI MALETTA, *Nuovi appunti sulla successione collaterale nei titoli di nobiltà siciliani* (Palermo, 1911), pp. 22 sgg.

secolo XVII per udire una voce solitaria e scevrà di pregiudizi, quella del catanese Mario Cutelli. Fu uno dei pochissimi, che si elevò per cultura e per spirito d'indipendenza; e con una serenità, che ai suoi tempi apparve assai coraggiosa, contestò la validità di quei principi del diritto siculo, che gli sembravano non solo superati, ma anche di ostacolo al buon governo del paese¹. Ma il nome del Cutelli fu una fugace meteora: nel sec. XVIII egli era un dimenticato. Lo stesso Tommaso Natale, che nel 1761 — sostenendo, prima del Beccaria, la soppressione della pena di morte e la riforma del sistema penale — mostrava di avere concetti notevolmente innovatori, non sapeva astrarre dalla secolare distinzione in classi esistente nella sua Isola. Onde, se il Beccaria sosteneva che le pene dovessero essere « le medesime pel primo e pel ultimo cittadino », il Natale, invece, pretendeva che i nobili non potessero essere assoggettati ad un diritto punitivo valido a un tempo per i cittadini come per i plebei, poiché era necessario salvaguardare « il principio fondamentale della nobiltà », cioè « l'onore »².

Per concludere, serrate le aule giudiziarie della Sicilia alla prenotazione di altre correnti di pensiero, in esse dominavano, altrettanti numi indigeti, i vecchi giureconsulti, le cui teorie avevano soggiogato le menti di giudici e di avvocati. È ovvio come su di loro lo Stato non potesse fare nessun assegnamento.

Già — funesta eredità medievale — le numerose giurisdiZIONI, che interferivano l'una con l'altra, e le antiquate procedure esistenti presso tutti i tribunali, dalla Gran Corte civile e criminale alle corti locali, erano una piaga non meno grave di quella prodotta dall'assenza d'una legislazione semplice, chiara e capace di sottrarre persone e sostanze ai tentacoli d'una giurisprudenza imbarbarita e insidiosa. Per colpa dei

¹ Cfr. di M. CUTELLI specialmente l'opera *Codicis legum sicularum libri quattuor*, già citata, e le note storico-giuridiche che la accompagnano; da queste note risalterà l'obiettività dell'A.

² T. NATALE, *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti*, con uno studio critico di F. Guardione (Palermo, 1895), p. 93. Nello stesso volume vedi l'Introduzione di G. B. Impallomeni, pp. II-III.

magistrati e dei forensi in genere quelle piaghe nel Settecento erano divenute cancrenose.

3. Quanto ai magistrati, era palese — e nessuno se ne scandalizzava — ch'essi fossero asserviti ai baroni, il cui favore valeva per loro molto più della reputazione in cui avrebbero potuto tenerli i viceré: e se ne giustificavano, asserendo che questi passavano, mentre quelli li avevano sempre vicini e non solavano transigere con i loro privilegi. Per compiacere, dunque, ai baroni, i magistrati non sentivano scrupolo di adattarsi a tutte le circostanze e di adattarvi anche la legge. Di guisa che in ogni competizione giudiziaria tra un barone ed un cittadino qualsiasi, questo era costretto a domandare l'esclusione di tal o tal'altro giudice come « sospetto »; e tra i fasci di carte dell'Archivio di Stato di Palermo sono innumerevoli le istanze del genere¹.

Senonché l'inconveniente più grave era costituito dal fatto che in generale i magistrati non erano all'altezza del loro mandato, e, oltre a ciò, tolti dalle loro occupazioni abituali, valevano poco o nulla. A proposito, calza un curioso episodio. Nel 1767 Francesco III d'Este, volendo riordinare le leggi del Ducato di Modena, incaricò il suo agente in Sicilia di trovargli un soggetto « capace e idoneo nel disimpegno della compilazione del nuovo Codice, servibile al buon regolamento della Giustizia ». L'agente, tal Leopoldo de Gregorio, interpellò il Presidente del Tribunale del Real Patrimonio, fece ricerche a Messina, ma si sentì sconcertato, quando « tra i forensi di vaglia non fu possibile trovare un soggetto risoluto a lasciar la patria, sia perché gli avvocati di grido campavano con agiatezza nell'esercizio forense, sia perché trovavansi quasi nella sicura speranza di arrivare un giorno o l'altro a meritarsi dopo la biennale qualche toga perpetua », onde, considerato ancora che in Sicilia « vi erano molti dottori di legge, ma nessuno era

¹ R. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *Real Segreteria*, [con la sigla RASP., ES., indicheremo d'ora in poi i documenti fornitici da questo Archivio], busta 887; in questa busta ne ho incontrati, ad esempio, non meno di dieci.

adatto al lavoro legislativo», suggerì al duca di far ricerche a Napoli. Senonché, pochi mesi dopo, egli incontrò la persona che cercava nel dottor D. Antonino Crescimanno, già giudice del Tribunale della Sacra Regia Coscienza e commissario generale a Catania, allora giudice del Tribunale del Concistoro e prossimo ad essere promosso alla Gran Corte: lo presentò al Duca come giurista e, secondo l'unanime parere, « versato non solo nello studio legale, ma pure consumato nella prudenza e storia degli statuti, variazioni e usi diversi delle provincie, per sapersene prevedere gli effetti ». Ma Francesco III dovette restare non poco deluso, quand'ebbe vicino il Crescimanno. Superbo e presuntuoso, avido di danaro e ambizioso, la sua scarsa preparazione scientifica non poté restar a lungo nascosta nella patria del grande Muratori, che, qualche tempo prima, nei *Difetti della giurisprudenza*, aveva additato quanto fossero causa di grave jattura allo Stato i magistrati impari alla loro missione ed intorpiditi in una mentalità refrattaria al progresso. E poiché tale era apparso a Modena il Crescimanno, il duca, che invano aveva a lungo atteso che il famoso Codice giungesse a porto, dovette congedarlo¹.

Ora il Crescimanno può essere ben riguardato come un rappresentante della gran maggioranza dei magistrati siciliani. Attaccati come ostriche al *more majorum*, alla tradizione, ripudiavano *a priori* quanto mirasse a svecchiare il procedimento giudiziario; e vi riuscivano, poiché, uniti strettamente fra loro, sembrava costituissero una casta. Per esempio, nonostante i ripetuti ordini vicereali, non fu mai possibile ottenere ch'essi motivassero per iscritto le sentenze²; che desistessero da metodi, che perpetuavano vergognosi abusi e costringevano a forti dispendi le parti, come per esempio, l'inutile duplicazione

¹ G. SALVIOLI, *La legislazione di Francesco III duca di Modena* (ivi, 1898, pp. 18 sgg.; IDEM, *Miscellanea di legislazione estense* (Palermo, 1898), pp. 31 sgg. La commissione d'inchiesta giudicò il disegno del Crescimanno: « un'opera indigesta, senza ordine, mancante delle cose più sostanziali, abbondante di superflue, peccante nei termini e nello stile ».

² RASP., RS., Dispacci, vol. 1509, ff. 41-42. Cfr. G. FILANGIERI, *Riflessioni politiche sull'ultima legge del Sovrano che riguarda la riforma dell'amministrazione giudiziaria* (Napoli, 1774), *passim*.

di documenti¹; che evitassero le dilazioni, onde le cause divenivano eterne e la giustizia se ne andava in fumo²; che conoscessero bene i limiti delle rispettive giurisdizioni, per evitare annosi conflitti³; che si astenessero dal ricevere regali, poiché non erano calunnie le voci asserenti che, con doni abbondanti e prelibati e con danaro alla mano, fosse facile corrompere i giudici. Ed a proposito sono significative queste energiche rimostranze d'un viceré, nemico dei vecchi sistemi, al Presidente del Tribunale della Gran Corte: « La giustizia non si amministra qual si deve dalle Corti capitaneali del Regno, dai Fiscali delle Corti civili, da' Giudici delle Corti superiori, che taluni de' Baroni vi destinano, e dalli Capitani d'armi sieno proprietari, sieno sostituiti, li quali tutti, movendosi da private passioni o da attacchi di parentele e di amicizie o da ingordigia, da avidità e da rapacità, succhiando sempre il sangue de' poveri o prevaricando da donativi e da regali, non distribuiscono alle parti il di loro diritto o vel restituiscono a forza di componende e di barbare estorsioni, le quali sfacciatamente si commettono da' loro rispettivi subalterni, da' loro rispettivi Maestri notari, attuari, portieri, vice capitani ecc., in guisa tale che il Governo ne resta sensibilmente incomodato dalle migliaia di memoriali che in ogni mese ne riceve e dalli tanti centinaia, che di posta in posta e semanalmente ne giungono, tutto perché le Parti non si vedono corrisposta la giustizia che lor si dee, sia nelle cause criminali, sia nelle civili, non trovando altro ricovero alle loro oppressioni, giustamente al governo se ne dolgono....⁴ ».

D'altra parte, la magistratura ostentava di esser indipendente dal potere politico, salvo però a servirsi di questa indipendenza

¹ Per esempio, circa la duplicazione di documenti, cfr. S. SIMONETTI, *Per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia*, in PRECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, p. 362; circa il superfluo invio di numeroso personale subalterno per portare esecutorie in provincia (RASP., RS., Dispacci, vol. 1513, p. 151; cfr. G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie* (Napoli, 1780-90), vol. I, p. 426, ecc.

² P. BALSAMO, *Sull'istoria moderna del Regno di Sicilia. Memorie segrete*, pag. 82.

³ RASP., RS., busta 884.

⁴ RASP., RS., Dispacci, vol. 1637, f. 187-188.

a modo suo. Già parecchie attribuzioni, proprie del viceré, erano state usurpate dal Presidente della Gran Corte, che pretendeva ad un certo primato nel Regno¹. Le altre presidenze dei supremi tribunali erano più o meno infeudate all'aristocrazia, la quale destinava ad esse alcuni dei suoi cadetti. Entrando nei tribunali, i capi di essi non sapevano vedere nei magistrati dipendenti le membra d'una gerarchia attraverso cui lo Stato esplicava la sua più delicata funzione, ma li consideravano come persone affatto soggette ai loro voleri, quasi fossero altrettanti vassalli. Ciò portava che la magistratura, sfuggendo al controllo del potere centrale, piegava verso quel baronaggio, al quale appartenevano i capi di essa.

Mancavano poi severe norme per la scelta dei magistrati, poichè in Sicilia vigeva lo strano sistema di reclutarli dalla classe degli avvocati, senza garanzia e per un periodo di tempo variabile da uno a due anni, per cui accadeva che si trovavano talvolta a dirimere vertenze giudiziarie coloro che in antecedente avevano sostenuto la difesa o l'accusa². In secondo luogo, erano cadute in oblio le disposizioni emanate da Filippo II, che sottoponevano i giudici a sindacato al termine del loro ufficio³; né si faceva conto, malgrado gli ordini superiori a riprendersi la buona usanza, che vietava ai magistrati di assumere durante il periodo del loro mandato, « giudicature o altre cariche e funzioni in corti arcivescovili, vescovili e baronali⁴ ». E, ove si tengano presenti le scomuniche, che potevano essere

¹ RASN., SS., fascio 804. Cfr. VILLABIANCA, *op. cit.*, vol. XVIII, p. 300; BIANCHINI, *op. cit.*, vol. I, p. 61.

² RASN., SS., fascio 802. Cfr. SIMONETTI, *Per riformare*, cit., in PECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, p. 380.

³ RASP., RS., Dispacci, vol. 1501, f. 128. Il Viceré alla Giunta dei Presidenti e Consultori in data 7 febbraio 1782. « Sapendo io che per le leggi di questo Regno fu prescritto che i Giudici temporanei debbano soggiacere al sindacato, ed avendo ravvisato che il re Filippo II con real carta del 1582 volle che i giudici della Gran Corte fossero sindacati dal Presidente del Concistoro e suo Tribunale e dal Consultore, e che i Giudici del Concistoro siano sindacati dal Presidente del Tribunale della Gran Corte e da quello del real Patrimonio e dal Consultore, ed avendo per contrario saputo che da qualche tempo in qua sia stato neglittato tale stabilimento troppo giusto e regolare... »; RASP., RS., vol. 1902, f. 109, vol. 1504, ff. 358-59; vol. 1510, f. 349. Cfr. GARNONIO, *Considerazioni cit.*, I, IV, cc. 3 e 5; L. VII, cc. 2 e 7.

⁴ RASP., RS., Dispacci, vol. 1510, f. 343.

lanciate dalle autorità ecclesiastiche contro quei magistrati che non fossero stati troppo ossequenti alla giurisdizione ed ai privilegi del clero¹, si dovrà concludere che nient'altro restava per togliere alla magistratura siciliana l'indipendenza morale e la libertà del loro giudizio.

Fin oltre il penultimo decennio del secolo XVIII tutti i provvedimenti sovrani presentano una nota uniforme. Come al tempo della dominazione spagnola, essi non fanno che richiamare all'osservanza antiche leggi, dimenticate, tralinate o sostituite arbitrariamente da altre, poichè era all'ordine del giorno che i magistrati assurgessero a legislatori, si facessero pubblici censori delle disposizioni prese dal governo², o si rivolgersero in casi scabrosi, alla buona, al viceré, perchè li avesse tolti d'impaccio col prendere misure convenienti ai loro bisogni, quasi che — com'ebbe a dire un coraggioso viceré all'avvocato fiscale della Gran Corte — « il governante fosse superiore alla legge, o più prudente delle medesime », o potesse, per far piacere, « dispensare o disvolere quel che la legge voleva³ ». Sicché non può dirsi che le buone norme non esistessero; ma esse erano state soppiantate da procedimenti diretti a favorire l'interesse privato, a porre la legge a servizio dei potenti, a subordinare il bene collettivo al vantaggio particolare, confondendo, con insolente ironia, questo con quello.

Inoltre, nel secolo XVIII, continuavano ad aver vigore nelle cause feudali procedimenti che tutti giudicavano assurdi. Per esempio, bastava che una controversia patrimoniale presentasse un addentellato qualunque col diritto feudale, perchè fosse soggetta ad una particolare procedura, ossia venisse discussa *more feudali*⁴. Trovandosi due terzi del Regno infeudati, quasi tutte le cause andavano soggette a tale procedura, ch'era stata una volta escogitata per favorire i feudatari, onde se essa

¹ RASP., RS., Dispacci, vol. 1530, f. 77.

² RASN., SS., fascio 181.

³ RASP., RS., Dispacci, vol. 1507, f. 351.

⁴ S. SIMONETTI, *Per riformare ecc.*, cit., p. 353; IDEM, *Nuova rappresentanza ecc.*, cit., p. 368.

ottenne le lodi di Pietro de Gregorio, nel secolo XVIII appariva a tutti arbitraria e capziosa.

Si richiedevano poi tre sentenze uniformi di tre diversi tribunali, perché la causa potesse ritenersi definitivamente giudicata; ed il passaggio da un tribunale all'altro, soprattutto in sede di appello — ciò che importava un aumento delle sentenze — non avveniva senza giri viziosi e fraudolenti¹.

Infine l'estrarenazione delle cause feudali era un estremo espediente inteso a conservare nel possesso contestato d'un feudo un proprietario, le cui ragioni non avevano incontrato fortuna presso i magistrati locali: e allora la decisione o era rinviata, come suol dirsi, alle calende greche, oppure si riusciva ad influenzare con più facilità che non a Palermo il magistrato che doveva pronunciarla².

Che con tale procedura i diritti del demanio dovessero restare perennemente pregiudicati, è chiaro, anche perché non era ammesso nelle liti feudali l'intervento d'un avvocato fiscale. E nondimeno ciò era poco di fronte a quanto ai danni del demanio operava un'altra categoria di persone, che vivevano nel fóro e per il fóro: avvocati, causidici, curiali, notai, mastrodatti e via dicendo.

4. Concordi testimonianze c'informano ch'essi pullulavano dovunque, ma specialmente nella capitale; che godevano molto prestigio, e che anche i nobili non disdegnavano di dedicarsi alla professione forense, per la quale, d'altro canto, non erano richiesti né troppi né severi studi: un esame all'università di Catania, e, purché fossero state osservate certe formalità e si fossero pagate le tasse dovute, il dottorato era sicuro.

Che poi i forensi fossero anche molto potenti, lo attestano molte altre testimonianze. Tutti costoro, dall'avvocato primario al più modesto leguleio, formavano una specie di corporazione, fornita di vari privilegi, dei quali erano gelosissimi. E se ne avvalsero nel 1782, quando il vicere Caracciolo, volendo infon-

¹ LA MANTIA, *op. cit.*, vol. II, p. 197.

² RASN., *SS.*, fascio 802; SIMONETTI, *Per riformare*, cit., pp. 349 sgg.

dere nella classe un certo senso di civismo, pensò di affidare ad essa la custodia della capitale e dispose che le ronde notturne fossero capitanate a turno, come si usava a Napoli ed una volta anche a Palermo, da qualcuno dei forensi. Ma questi, forti del privilegio loro concesso dagli Spagnoli, che li esentava dai pubblici uffici, fecero arrivare i loro reclami alla Corte e prevalsero sul Caracciolo¹.

Non pertanto, alla quantità, ai privilegi ed all'estimazione che i forensi riscuotevano nell'Isola, non corrispondeva né il loro valore culturale, né, in parecchi, la dignità e la rettitudine professionale.

Eppure a Napoli, fin dal Seicento, proprio in mezzo alla folta schiera degli uomini di legge la nuova coscienza civile meridionale fece le sue prime manifestazioni. La giurisprudenza, pervasa dal fresco spirito del pensiero moderno, divenne una scienza che trovò risonanza nell'anima della nazione, come quella che ne prendeva in esame la parte più delicata ed importante: il suo diritto. E se lo pose ad esaminare con occhio scevro da pregiudizi e da riguardi, mettendo a nudo i pressanti bisogni del paese e additando le vie del suo risorgimento. Il fóro divenne così teatro di lotte ardenti: dalla discussione sul privilegio feudale ed ecclesiastico si risalì a problemi più generali, investendo il campo politico e scuotendo le catene che avvindevano la società². Il sistema feudale ne uscì così profondamente scosso, da trovarsi impotente, di fronte agli assalti che nel Settecento vennero contro di esso rivolti, con impeto battagliero, dalle cattedre universitarie, dalle aule giudiziarie, dall'opinione pubblica, che una falange di scrittori aveva educato

¹ RASP., *SS.*, busta 887; cfr. C. E. DI BLASI, *Storia cronologica dei Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, 3ª ed. (Palermo, 1873), p. 663; E. PONTIERI, *Il marchese Caracciolo viceré di Sicilia e il ministro Acton*, estr. dall'Arch. stor. nap., LIV-LVII, Napoli, 1932, p. 85.

² N. CORTESI, *I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento: Francesco d'Andrea* (Napoli, 1923), pp. 45-46; M. SCHIPA, *Il regno di Napoli sotto i Borboni* (Napoli, 1900), pp. 8-9, ristampato nel volume *Albori di Risorgimento nel Mezzogiorno d'Italia*, Napoli [1938], p. 27 sgg. G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX* (Bari, 1922), pp. 42 sgg.; N. RODOLICO, *Il popolo agli inizi del Risorgimento nell'Italia meridionale — 1798-1801* — (Firenze, [1925]), pp. 20 sgg.

a concepire la scomparsa della feudalità come la condizione indispensabile per la « felicità » del Regno¹. E nello stesso Settecento soltanto il fóro poté offrire alla Monarchia borbonica quell'eletta schiera di giuristi, di amministratori e di riformatori, che, dignitosa e coraggiosa avanguardia del ceto medio meridionale, furono i più intrepidi campioni della lotta contro l'antico regime e i più strenui assertori di civiltà nel Regno. Aveva perciò ragione Enrico Cenni, quando affermava che il popolo del Mezzogiorno aveva ricevuto la sua nuova educazione dai migliori uomini del fóro: spiriti pensosi ed indipendenti, menti lucide e dinamiche, volontà fattive e zelanti di progresso².

Purtroppo, tutto questo non può dirsi del fóro siciliano. Lasciando da parte la turba dei legulei e dei causidici, fatti apposta per trar profitto — come lamentavano alcuni scrittori del Settecento — dal carattere puntiglioso e litigioso dei Siciliani³, se consideriamo gli avvocati di maggior grido, vedremo che la loro cultura non andava al di là delle discipline strettamente professionali. Ritenevano superflue le altre cognizioni, non esclusa la filosofia, segnatamente quella moderna, mediante la quale avrebbero potuto liberare le loro menti da quel morboso attaccamento al passato e al patrio costume, ch'era una vera schiavitù. Però padroni del diritto feudale siciliano, con una sottigliezza sorprendente, gli uomini del fóro sapevano aggirarsi entro i tortuosi meandri di esso, specialmente quando si trattava dei capitoli *Volentes* e *Si aliquem*, che adattavano, a dispetto della giustizia, ai più vari e più strani casi contingenti⁴.

Vano, dunque, attendersi che tale classe si lasciasse penetrare dallo spirito dei nuovi tempi e si facesse eco dei bisogni

¹ Vedi il minuzioso esame che dell'opera degli scrittori antifeudali fa R. TURFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle provincie napoletane* (Milano, 1909), pp. 14 segg.

² E. CENNI, *Studi sul diritto pubblico* (Napoli, 1870), cit. in CROCE, *op. cit.*, pagg. 1-5.

³ BRYDONE, *Voyage cit.*, vol. II, p. 349; LEANTI, *op. cit.*, p. 33.

⁴ L. PALUMBO, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico* (Napoli, 1886), pp. 123 segg. vi si trova un saggio delle numerose distinzioni di feudi e dei non meno numerosi casi d'applicabilità dei Capitoli in parola. Cfr. pure DRAGONETTI, *op. cit.*, pp. 299-301.

della Sicilia. Essa era troppo devota al baronaggio, che le offriva il mezzo di arricchirsi e di emergere; e, a sua volta, il baronaggio aveva anch'esso bisogno degli avvocati, non soltanto per il patrocinio delle sue continue liti, ma anche per l'amministrazione dei suoi patrimoni, per la tutela dei suoi affari e soprattutto dei diritti e delle prerogative di fronte ad eventuali rivendicazioni dello Stato.

Questo intreccio d'interessi, più o meno impuri, descrisse a colori molto forti il viceré Caracciolo al ministro Acton, a Napoli: « Questi Paglietti di Sicilia, come tutti gli altri, non sono uomini di Stato, ma oltre a ciò, sono tutti dipendenti e legati con il Baronaggio, temono i gran Signori e non ardiscono farseli nemici, tanto è grande l'abitudine delle catene, poste dai grossi Signori ad ogni ceto di persone; dico di più, in Palermo i Ministri e gli Avvocati s'ingrassano sopra l'amministrazione delle case dei Baroni, le quali rimangono in mano loro, perciò fra Baroni e Paglietti si è contratto legame di reciproco interesse. In Napoli il nostro Pagliettismo è stato sempre contrario alla Nobiltà, e per dire il vero, è molto più culto e più libero pensatore; e da ciò procede che nella Sicilia citra, all'opposto della Sicilia ultra, non solo non hanno potuto usurpare, ma hanno i baroni perduto dei loro diritti feudali¹ ». Né diversamente il Caracciolo riferiva al suo amico abate Galiani: « Le genti del fóro servono qui d'istrumento dell'oppressore.... Costà il Pagliettismo è quello che sempre per l'addietro si è opposto e fa argine alla violenza dei prepotenti, per la qual cosa si è più conservato un tal equilibrio nell'economia civile.... Qui, oltre ad un vizio grande della procedura medesima de' Tribunali, la magistratura biennale rende i giudici pensionari ed assalariati dei baroni, perché da avvocati passano a ministri, e da ministri fanno ritorno ad avvocati: inoltre, l'ignoranza del fóro in questo paese è superlativa: sono tutti barbari, barbarissimi, uno o due soli sanno i classici latini e niuno affatto si può chiamare iuresperito, perché niuno di questi forensi vede e conosce al di là del rito di Alfonso, in cui consiste tutta la giu-

¹ RASN., SS., fascio 802.

risprudenza sicula...¹ ». Concorde è il parere del successore del viceré Caracciolo, il principe di Caramanico: « Sopra i curiali qui poco si può fidare. Pensano tutti a un modo ed è difficile farli allontanare da' vecchi sistemi. Sono essi i più caldi sostenitori degli abusi e sconcerti che turbano l'amministrazione del Regno² ».

Ma ormai ci pare tempo di concludere. Nel secolo XVIII, agendo con immutata energia le vecchie forze politiche locali, la Sicilia si attardava in una situazione storica, la quale non soltanto era stata ovunque o si cercava di superare, ma impediva il rinvigorirsi del potere centrale, la modernizzazione dello Stato ed il progresso del paese. Base e presidio dell'ordinamento politico del Regno si pretendeva fosse l'antica Costituzione, la quale restava invece soffocata sotto il peso enorme di leggi che mostravano l'impronta dell'influsso baronale e rispondenti a tempi ormai interamente sorpassati. A queste leggi il baronaggio si rifaceva pedissequamente per giustificare tutta la sua formidabile potenza nella vita della Sicilia. Conservatore, quindi, intransigentissimo, esso trovava un prezioso appoggio non solo nel fóro, ma anche nella magistratura, la quale, sfuggendo all'azione diretta dello Stato, costituiva uno dei fattori principali della sua impotenza e del suo avvilito: onde più che altrove, nelle aule giudiziarie era palese l'insanabile conflitto fra i diritti sovrani e il baronaggio.

Ad ogni modo, quanto abbiamo finora esposto, si riferisce, in gran parte, alla giustificazione teorica ed alla salvaguardia che nei tribunali dell'Isola il baronaggio trovava a difesa dei suoi secolari diritti e privilegi. Ma noi non sappiamo come esso traducesse in atto questi diritti e privilegi sia nell'amministrazione dei feudi, sia nella sfera più ampia e più complessa del governo dello Stato. Soltanto l'esame di questa varia e vasta azione ci permetterà di avere dinanzi agli occhi, come in un quadro, le condizioni di vita della Sicilia sul volgere del secolo XVIII.

¹ Lettera riportata da B. Croce, *Uomini e cose della vecchia Italia* (Bari, 1927), vol. II, p. 106, n. 2.

² RASN., SS., fascio 802.